



STUDIO PIZZICONI

Dott. Roberto Pizziconi
Consulente del Lavoro

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI

Circolare 02.2022

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 del 2022, ha specificato le **modalità** con cui è possibile adempiere **all'obbligo di comunicazione** dei rapporti di lavoro **autonomo occasionale** introdotto dal D.L. n.146/2021 conv. dalla L. n. 215/2021.

Si rammenta che l'obbligo di cui sopra è in vigore dal **21 dicembre** dello scorso anno e riguarda sia i rapporti di nuova instaurazione che quelli già in essere e ancora perduranti.

Pertanto, a fronte delle precedenti circolari inviate dallo Studio, poniamo l'attenzione sulle seguenti **importanti novità**:

Modalità e contenuto della comunicazione

A causa dei ritardi dell'aggiornamento delle procedure da parte dell'Inl, la comunicazione dovrà essere effettuata attraverso l'**invio** di una **e-mail** ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale (Allegato 1). Trattandosi di un indirizzo di posta ordinaria i committenti dovranno **conservare** ed **esibire** una copia della comunicazione in caso di controllo da parte degli organi preposti.

La sopra menzionata mail dovrà **includere** i seguenti **contenuti minimi**:

- **dati del committente e del prestatore;**
- **luogo della prestazione;**
- **sintetica descrizione dell'attività;**
- **data inizio prestazione e presumibile arco temporale** entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).

N.B. Lo studio porta l'attenzione, in merito alla modalità di comunicazione, in particolare a;

DATI DEL COMMITTENTE E DEL PRESTATORE: sulla scia della modalità di comunicazione dei lavoratori intermittenti (a chiamata) si può, con cauta certezza, considerare validi ed esaustivi P.IVA del committente e codice fiscale del prestatore occasionale.

LUOGO DELLA PRESTAZIONE: al termine degli aggiornamenti delle procedure, la modalità di comunicazione dovrà essere effettuata all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio in base al **luogo dove si svolge la prestazione**, mediante SMS o posta elettronica e comunque con le regole già in uso per i rapporti di lavoro intermittente.

SINETICA DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA': in merito a tale indicazione si può precisare ciò che la norma ritiene elemento non valido per la stipula di una prestazione occasionale, ossia che la prestazione non dovrà essere valutabile, in caso di ispezione, continuativa e duratura, non dovrà risultare, proprio per la natura della forma contrattuale utilizzata, il coordinamento della prestazione e la stessa non dovrà realizzarsi all'interno dell'azienda o del ciclo produttivo del committente

Modifica e annullamento della comunicazione

Nell'ipotesi in cui il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato nella comunicazione, sarà necessario effettuare, antecedentemente all'inizio dell'attività, l'annullamento o la modifica della prestazione.

Per qualsiasi ulteriore informazione o procedure da adottare, in merito all'oggetto della presente, lo Studio è a disposizione.

Studio Pizziconi

